

Parere in merito ad una

- **proposta di direttiva del Consiglio relativa alla data di entrata in vigore della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica**
- **modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (modifica ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del trattato)**
- **proposta di decisione del Consiglio che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 132 del 3 giugno 1980, pagine 6 - 8.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 23 maggio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 181^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 24 e 25 settembre 1980.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 23 maggio 1980 in merito ad una

- proposta di direttiva del Consiglio relativa alla data di entrata in vigore della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica,
- modifica alla proposta di regolamento del Consiglio che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (modifica ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del trattato),
- proposta di decisione del Consiglio che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica,

vista la decisione presa il 27 maggio 1980 dall'ufficio di presidenza di incaricare la sezione «agricoltura» di preparare i lavori del Comitato in materia,

visti i propri precedenti lavori sull'argomento, in particolare il parere del 22 maggio 1979⁽¹⁾, quello del 21 novembre 1979⁽²⁾ e quello del 2 luglio 1980⁽³⁾,

vista la relazione presentata dal sig. Wick, relatore,

visto quanto deliberato nella 181^a sessione plenaria del 24 e 25 settembre 1980, seduta del 24 settembre,

HA ADOTTATO

senza voti contrari, con due astensioni

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva le proposte della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. OSSERVAZIONI GENERALI

1.1. Il Comitato sottolinea l'obiettivo del programma in esame che ha lo scopo di portare tutto il territorio attuale della Comunità alla condizione

⁽¹⁾ GU n. C 140 dell' 5. 6. 1979.

⁽²⁾ GU n. C 72 dell' 24. 3. 1980.

⁽³⁾ GU n. C 230 dell' 8. 9. 1980.

sanitaria degli Stati membri che non hanno più dichiarato casi di peste suina, e al tempo stesso di liberare totalmente gli scambi intracomunitari senza gravare sulle esportazioni di suini e di carni suine verso taluni paesi terzi.

1.2. Da una parte il Comitato coglie l'occasione per ribadire il proprio appoggio ad un commercio senza ostacoli all'interno della Comunità, tale che le regolamentazioni sanitarie degli Stati membri non costituiscano un pretesto per barriere sul piano della politica commerciale.

1.3. Dall'altra, esso ritiene che i provvedimenti previsti dal programma non debbano avere l'effetto di nuocere alle esportazioni di carni suine verso i paesi terzi.

1.4. Il programma in oggetto rappresenta un tutto unico, che va considerato globalmente tanto nella fase consultiva e decisionale che nella fase di attuazione.

1.5. Quanto all'adeguamento delle legislazioni nazionali, sono prevedibili delle difficoltà in certi Stati membri. L'obiettivo della Commissione va valutato nel contesto delle diverse situazioni esistenti nei nove Stati membri. È perciò improbabile che possa essere mantenuto il termine di entrata in vigore previsto dalla Commissione, cioè la data dal 1° gennaio 1981.

1.6. Il Comitato rileva tali difficoltà, e prega la Commissione e il Consiglio di esaminare il problema.

1.7. Il Comitato propone inoltre di prevedere un periodo di almeno sei mesi tra la deliberazione e l'entrata in vigore del programma.

1.8. Il Comitato rileva anche l'estrema difficoltà di valutare i costi connessi al programma.

1.9. Il Comitato prende atto delle spiegazioni fornite dalla Commissione, secondo le quali dopo il primo anno di applicazione del programma verrà effettuato un riesame delle risorse impiegate.

1.10. Il Comitato appoggia il principio che le maggiori spese derivanti dal programma non gravino sul settore interessato.

2. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

2.1. **Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla data di entrata in vigore della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica**

2.1.1. *Articolo 1*

Il Comitato rimanda alle osservazioni formulate più sopra per quanto riguarda la data dell'entrata in vigore del programma comunitario per l'eradicazione della peste suina classica.

2.2. **Modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (modifica ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del trattato)**

2.2.1. *Pagina 2, punto 5*

Modificare il testo come segue:

«All'articolo 16, la data di...».

2.2.2. *Pagina 3, punto 6*

Modificare la seconda riga del testo aggiunto come segue:

«... conformemente all'allegato I, paragrafo C della direttiva 80/127/CEE».

2.3. **Proposta di decisione del Consiglio che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica**

2.3.1. *Articolo 2*

2.3.1.1. Il Comitato propone di presentare dopo tre anni, nell'arco dell'intera azione la cui durata prevista è di cinque anni, una relazione intermedia sullo svolgimento dell'azione stessa.

2.3.1.2. Sulla base di tale relazione intermedia si dovrebbe eventualmente procedere ad una revisione del preventivo di risorse.

2.3.2. *Articolo 3*

2.3.2.1. Quanto alla copertura delle spese connesse con l'attuazione del programma di eradicazione, il Comitato approva la proposta della Commissione che stabilisce un massimo del 50% delle spese a carico degli Stati membri e un massimo del 50% a carico della sezione orientamento del FEAOG.

2.3.2.2. Il Comitato rileva la necessità di enunciare chiaramente che tali percentuali non possono essere

modificate nel corso del periodo di applicazione quinquennale.

2.3.2.3. Esso sottolinea inoltre che in quelle regioni della Comunità, nelle quali appare necessario esaminare dei campioni per individuare eventuali focolai, si deve garantire che prelievo ed esame dei campioni corrispondano effettivamente all'obiettivo fissato.

2.3.2.4. Il Comitato veterinario permanente dovrebbe adoperarsi affinché il prelievo dei campioni rimanga entro i limiti necessari ed il loro esame venga effettuato in laboratori qualificati. Infatti da ciò dipende non solo il buon svolgimento del programma di eradicazione proposto, ma anche l'utilizzazione corretta dei mezzi finanziari a disposizione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1980.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Raffaello VANNI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamento respinto

Il seguente emendamento, presentato conformemente al regolamento interno, è stato respinto nel corso del dibattito:

Pagina 2

Inserire il testo che segue prima del punto 1.1:

«Non è possibile formulare osservazioni realistiche sugli effetti della proposta di eradicazione accelerata in attesa della pubblicazione della proposta di direttiva o regolamento secondo la quale l'approvazione verrebbe concessa, rinviata o rifiutata da parte della Commissione circa i progetti di eradicazione che dovrebbero essere elaborati da parte di un numero imprecisato di Stati membri.

Non sussistono nemmeno informazioni relative ai termini previsti per l'elaborazione dei progetti di eradicazione sottoposti all'approvazione, né riguardo alla data di inizio o al periodo di tempo concesso per l'attuazione di progetti che potranno essere approvati ad una data ancora da stabilire».

Motivazione

Ciò è necessario in quanto la direttiva o il regolamento occorrenti per porre in atto il doc. COM(80) 206 def. non sono stati presentati né pubblicati. La nuova direttiva può riguardare alcuni Stati membri (ma non tutti) e nel frattempo dei problemi possono sorgere per quanto riguarda l'introduzione dei progetti.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 7; voti contrari: 44; astensioni: 18.
